



Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Spett. le
EASY DRIVE S.R.L.
Corso Agnelli 200
10135 TORINO TO

Oggetto: addendum di proroga ed integrazione all'Accordo per l'erogazione del servizio di Polo telematico per la connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali e con l'Archivio Nazionale per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche (di seguito "ADDENDUM").

Facciamo seguito alle intese intercorse per riportarVi qui di seguito, quale nostra proposta per la Vostra accettazione e benessere quanto convenuto sul tema in oggetto,

TRA

Automobile Club d'Italia – Ente Pubblico non economico, con sede in Roma, Via Marsala, n. 8 - Codice Fiscale 00493410583, Partita IVA 00907501001 - in persona di Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945 nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica in Roma ed avente i poteri per la firma del presente Accordo (di seguito "**ACI**")

E

Easy Drive con sede legale in Torino, Corso Giovanni Agnelli 200 - Codice fiscale Numero REA TO-812702, Codice Fiscale e Partita IVA 06792900018, capitale sociale Euro 10.400,00 interamente versato, rappresentata dal Procuratore Dott. Massimo Dallara nato a Torino il 02/11/1964 –e domiciliato per la carica presso la sede di Easy Drive S.r.l. ed avente i poteri per al firma del presente Accordo (di seguito "**Easy Drive**")

ACI ed Easy Dive di seguito denominate anche disgiuntamente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**".

Premesso che:

- a) In data 20 giugno 2016 ACI ed Easy Dive concludevano l'Accordo per l'erogazione del servizio di Polo telematico per la connessione con gli archivi tributari Regionali/Provinciali e con l'Archivio Nazionale per la riscossione massiva delle tasse automobilistiche (di seguito l'"**Accordo**")
- b) all'Art. 6 dell'Accordo "*Durata e recesso*" le Parti hanno pattuito quale scadenza dell'Accordo la data del 31/12/2018;



c) con il presente Addendum le Parti concordemente intendono prorogare la validità dell'Accordo ed apportare, altresì, alcune modifiche in tema di privacy.

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente Addendum, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

1) L'Articolo 6.1 dell'Accordo "**Durata e recesso**" *"Il presente Accordo sarà valido ed efficace dal giorno della sottoscrizione e fino al 31 12 2018. È escluso il rinnovo tacito."*

viene integralmente sostituito come segue:

Articolo 6.1 "**Durata e recesso**" *"Il presente Accordo sarà valido ed efficace dal 1 gennaio 2019 e fino al definitivo passaggio al sistema PAGOBOLLO PAGOPA e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2019. È escluso il rinnovo tacito"*.

2) L'Articolo 4.1 dell'Accordo "**Trattamento dei dati personali**" *"Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Responsabili del Trattamento dei dati" secondo gli accordi con le Regioni Titolari del Trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali.*

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate da ciascuna delle Parti ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente contratto le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste in esecuzione del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva competenza, opereranno in qualità di Titolari autonomi nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003 (d'ora in poi Decreto).



Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite secondo quanto previsto all'art. 30 del citato Decreto.

Le parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, incaricati del trattamento, per tutta la durata del presente Accordo, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente Accordo, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati da uso improprio.

I dati raccolti e o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento delle prestazioni contrattuali e dei relativi Allegati tecnici e per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle stesse.

Le Parti si impegnano ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche, di cui agli artt. 31 e ss del Decreto e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e di prevenire quindi i rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati"

viene integralmente sostituito come segue:

L'Articolo 4.1 dell'Accordo "**Trattamento dei dati personali**" "*Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività previste dal presente contratto, le Parti, ciascuna per le attività di rispettiva e specifica competenza, opereranno in qualità di "Responsabili del Trattamento dei dati" secondo gli accordi con le Regioni Titolari del Trattamento, nel pieno rispetto delle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali.*

Le persone autorizzate al trattamento saranno individuate da ciascuna delle Parti ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per tutta la durata del presente contratto le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte ed in particolare a non comunicare, né diffondere a terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione del presente contratto, pena l'assunzione di responsabilità per i danni causati dall'uso improprio.

I dati raccolti e/o trasmessi saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto e per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli stessi.

Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate al fine di assicurare che il trattamento soddisfi i requisiti imposti dalla normativa applicabile e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Le stesse Parti si vincolano inoltre ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati e a prevenire i rischi di distruzione e perdita anche



Automobile Club d'Italia

accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati.”

3) Al presente Addendum, quale parte integrativa e sostanziale dell'Accordo si allega "Accordo di Nomina a sub responsabile esterno trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE 2016/679" sottoscritto da entrambe le Parti.

4) Resta inteso e convenuto che ogni altro termine e condizione previsto nell'Accordo che non sia stato espressamente modificato e/o integrato continuerà ad essere valido ed efficace.

Ove d'accordo su quanto sopra Vogliate trascrivere la presente, su Vostra carta intestata, debitamente sottoscritta unitamente ai suoi allegati, inviandola alla nostra Società per Vostra accettazione e benessere.

Cordiali saluti.

Automobile Club d'Italia
Il Presidente
Angelo Sticchi Damiani